

AL TERMINE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E' POSSIBILE FRUIRE SIA DEL CONGEDO PARENTALE CHE DELLA MALATTIA DEL BAMBINO.

IL CONGEDO PARENTALE E' PAGATO INTERAMENTE SOLO PER IL PRIMO MESE E VA RICHIESTO 15 GIORNI PRIMA.

L'art. 12, commi 2 e 5, del CCNL/2007 stabilisce che i permessi per malattia del figlio sono retribuiti (30 giorni per ciascun anno del figlio e fino ai 3 anni) solo se usufruiti dopo il periodo di congedo di maternità post-parto, introducendo una norma più favorevole per i dipendenti della scuola.

Ricordiamo che differenza del congedo parentale, per la malattia del figlio non è necessario alcun termine di preavviso.

La concessione del congedo non è a discrezione del Dirigente ed è solo il medico specialista che può determinarne la fruizione e stabilirne il periodo.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NOVARA

Via Monte San Michele 13/C
Telefono: 03211810158
Fax: 0321085532


www.gildano.it



Federazione
Gilda - Unams

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NOVARA

ISTRUZIONI PER LA MATERNITA'





180 GIORNI DALL'ULTIMO CONTRATTO DI LAVORO E DEVE AVER VERSATO ALMENO 26 CONTRIBUTI SETTIMANALI NEGLI ULTIMI 2 ANNI.

LA LEGGE

La legge riferimento è il **Decreto Legislativo n. 151/2001**. Gli insegnanti con contratto a tempo determinato, al pari dei colleghi di ruolo, hanno diritto a percepire l'intero stipendio nel periodo della maternità e di congedo parentale.

Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Quando determinate condizioni impediscano alla madre di beneficiarne il diritto all'astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

A CHI SPETTA

- Alle insegnanti , precarie e di ruolo, con un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo.
- Alle docenti precarie, se il congedo di maternità è iniziato entro 60 giorni dall'ultimo giorno di supplenza, spetta il congedo come per le docenti di ruolo, se coperto da contratto.
- **ATTENZIONE SE IL CONGEDO DI MATERNITA' E' INIZIATO DOPO I 60 GIORNI VI E' IL DIRITTO A PERCEPIRE LA DISOCCUPAZIONE.**
- SE LA DOCENTE E' DISOCCUPATA PER OTTENERE L'INDENNITA' DEVE DIMOSTRARE CHE NON SIANO PASSATI

PRIMA DEL PARTO

- ⇒ **2 mesi** precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto
- ⇒ Eventuali periodi di interdizione anticipata disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

Utilizzando la **flessibilità** prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 151/2001, è possibile insegnare durante l'8° mese di gestazione e prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell'8°.

Per avvalersi della flessibilità l'insegnante deve farsi rilasciare, entro la fine del settimo mese di gravidanza alcune certificazioni mediche.

Presso le nostre sedi avrete tutte le informazioni

DOPO IL PARTO

- ⇒ **3 mesi** successivi al parto e, se il parto avvenisse dopo la data presunta, tutti i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto prematuro o precoce, ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta
- ⇒ **eventuali periodi** di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

Ricordiamo che in caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

CASI PARTICOLARI

Se il **parto è prematuro** (con ricovero del neonato) è possibile differire, in tutto o in parte, il congedo di maternità post partum al momento dell'ingresso del neonato nella casa familiare, se le condizioni di salute della docente le consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

Se si verifica un'interruzione di gravidanza dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180esimo giorno incluso) essa viene considerata a tutti gli effetti come "parto". La docente deve astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che non si avvalga della facoltà di riprendere l'attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).

LA RETRIBUZIONE

La retribuzione è piena se si è assunti ruolo o coperti da un contratto di supplenza.

Durante i periodi di congedo di maternità l'insegnante precaria ha diritto a percepire un'**indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera** calcolata sulla base dell'ultimo cedolino immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità).